



Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma - Tel. +39.06.33481301 - P.IVA 01382041000

www.fip.it | Italbasket

Segreteria Generale

Tel. +39 06.33481309/314/326/398/336/320

E-mail: segreteria.generale@fip.it

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n.0001591-17/05/2021-USCITA



- via email** Lega Basket Serie A
- via email** Lega Nazionale Pallacanestro
- via email** LegA Basket Femminile
- via email** Comitati e Delegati Regionali
- via email** Comitati e Delegati Provinciali
- via email** Uffici federali
- via email** U.S.A.P.
- via email** G.I.B.A.
- via email** Associazione Procuratori Sportivi Pallacanestro
- via email** Associazione Preparatori Fisici Italiani Pallacanestro
- via email** Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro

Roma, 17 maggio 2021

OGGETTO: Consiglio federale riunione del 7 maggio 2021 - modifiche Regolamento Organico, Regolamento Esecutivo Tesseramento, Regolamento C.N.A. e Regolamento C.I.A..

La presente per comunicare che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi il 7 maggio 2021, ha deliberato, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI:

- di modificare gli artt. 34, 70, 96, 97, 121, 130, 144, 149 del Regolamento Organico;
- di approvare gli artt. 1 bis, 149 bis e 213 bis del Regolamento Organico;
- di modificare l'articolo 26 comma 5 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- di modificare l'articolo 26 comma 4 del Regolamento C.N.A.;
- di modificare gli artt. 25 comma 1 lett.d), 62 comma 8 e 65 comma 1 del Regolamento C.I.A..

Si inviano, in allegato, le modifiche evidenziate affinché sia possibile prenderne visione.

Si ricorda che i testi completi ed aggiornati dei Regolamenti federali sono disponibili sul sito web federale www.fip.it – sezione REGOLAMENTI.

Nel chiedere cortesemente di dare la più ampia e tempestiva comunicazione della presente a tutte le Componenti interessate, si inviano i più cordiali saluti.


Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE



SPONSOR PRINCIPALE AZIENDA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



REGIA PARTNER



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE

REGOLAMENTO ORGANICO

Entrata in vigore con effetto subordinato al parere favorevole del CONI

Art.1 bis – Diritto di agire davanti agli Organi di Giustizia e contributo per l'accesso

1. I tesserati, le società Affiliate e gli altri soggetti legittimati hanno il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. Modalità e termini per il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sono disciplinati dall'art. 78 del Regolamento di Giustizia.

Art.34 - Candidature

1. Le proposte di candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, debbono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici, le cui firme devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Regionale competente. Il deposito può essere effettuato anche da persona diversa dai firmatari, ma, in tal caso, la persona dovrà essere munita di delega scritta con sottoscrizione dei firmatari. In caso di elezione di un Comitato Provinciale le firme in calce alle proposte di candidatura devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Provinciale.
2. Le proposte di candidatura debbono essere formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, a disposizione delle Affiliate, anche per atleti e tecnici, presso le sedi dei Comitati Territoriali e inseriti sul sito internet federale.
3. La presentazione può essere consentita anche su fogli diversi purché aventi le caratteristiche ed indicazioni essenziali alla individuazione della carica e del soggetto che si intende proporre.
4. Le candidature **a cariche federali elettive centrali** debbono essere depositate **in formato cartaceo in originale**, esclusivamente presso la Segreteria Generale della Federazione in Roma.
5. Il deposito delle candidature può essere effettuato, oltreché di persona secondo quanto previsto dal comma 1, anche **a mezzo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'Ufficio** ~~o attraverso la casella di posta elettronica federale, indirizzando le proposte all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Generale della F.I.P.~~
6. Il termine di presentazione delle candidature **a cariche elettive federali centrali** scade improrogabilmente entro le ore 14.00 del **40°** (quarantesimo) giorno antecedente la data di inizio **svolgimento** dell'Assemblea Generale **nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso** ~~e deve essere precisato espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.~~
7. **Le candidature a cariche federali elettive territoriali devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dalle rispettive sedi degli Organi federali cui si riferiscono oppure depositate in formato cartaceo in originale, presso le medesime Sedi, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del 20° (ventesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.**



Art.70 - Modalità procedurali dell'Assemblea Regionale

1. Le modalità procedurali per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio federale.
2. Le candidature sono proposte, separatamente, per ciascuna carica, da Affiliate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 lettere b) ed e), dello Statuto federale.
3. Le candidature debbono essere depositate esclusivamente presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 20.00 del decimo **20° (ventesimo)** giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Regionale, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale.
- 3 bis L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive territoriali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 13 (tredici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.**
4. Ciascuna Affiliata non può presentare più di un modulo per la stessa carica regionale.
5. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.
6. E' ammesso ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura.
7. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione dal Comitato Regionale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione.
8. Entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
9. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro due giorni dal ricevimento del ricorso.
10. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
11. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro due giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente comma 8.
12. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro due giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve



essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

13. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello il Comitato Regionale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.96 - Competenze

1. La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:

- a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell'Affiliata dal campionato;
- b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione;
- c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore;
- d) istanze per richiesta di deroga;
- e) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento;
- f) quant'altro demandato dal presente Regolamento;
- g) ogni istanza di deroga in materia di tesseramento.

2. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono comunicati agli interessati, pubblicati e conservati per il tempo di almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.~~

3. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento possono essere impugnati innanzi ai Giudici federali secondo le norme del Regolamento di Giustizia. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione~~

4. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento devono essere sinteticamente e chiaramente motivati con indicazione delle norme regolamentari applicate alla fattispecie oggetto del singolo provvedimento e devono contenere l'espresso richiamo agli artt. 106 e 109 Reg. Giustizia, ai fini della eventuale proposizione di ricorsi. I termini per la proposizione per i ricorsi decorrono comunque dal giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito federale.~~

Art.97 - Pubblicità dei provvedimenti Ricorso della parte interessata

1. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale e comunicati direttamente agli interessati.~~

1. I provvedimenti della Commissione Tesseramento devono essere sinteticamente e chiaramente motivati con indicazione delle norme regolamentari applicate alla fattispecie oggetto del singolo provvedimento e devono contenere l'espresso richiamo agli artt. 106 e 109 Reg. Giustizia, ai fini della eventuale proposizione di ricorsi.

2. I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono comunicati agli interessati.

3. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla comunicazione.



Art.121 - Gli Uffici Tecnici Regionali

1. Gli Uffici Tecnici Regionali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio federale per quanto concerne la gestione dei Campionati affidati alla loro competenza.
2. L'Ufficio Tecnico Regionale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia e un Ufficio Designazioni Arbitrali.
3. Il responsabile e i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio federale su designazione dei **Presidenti Consigli Direttivi** dei Comitati Regionali.

Art.130 - La Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è l'organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali **e dai Delegati Regionali nominati dal Consiglio federale** e presieduto dal Presidente federale o suo Delegato, come disposto dall'art.50 dello Statuto federale.
2. Il Rappresentante della Consulta Nazionale nominato dal Consiglio Federale su proposta della stessa Consulta partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.
3. Le delibere e i provvedimenti della Consulta Nazionale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e comunicate direttamente agli interessati.

Art.144 – Classificazione (del. n.450/2020 C.F. 26/06/2020)

1. A norma dell'art.51 dello Statuto federale, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:
 - A. Organismi federali Esecutivi Nazionali:
 - aa. Commissione Medico-Scientifica;
 - bb. Commissione federale Antidoping;
 - cc. Commissione Procuratori.
 - dd. Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro.**
 - B. Organismi federali Consultivi Nazionali:
 - ed ee.** Commissione Carte Federali.
2. L'istituzione di ulteriori Organismi federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata dal medesimo articolo dello Statuto.
3. All'atto dell'istituzione, il Consiglio federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

Art. 149 - La Commissione Procuratori

1. La Commissione Procuratori è l'organismo preposto dal Consiglio federale a disciplinare l'attività dei procuratori di atleti e allenatori ~~professionisti~~ di pallacanestro **che operano nel settore dilettantistico**, ad affrontare, approfondire, suggerire soluzioni e coordinare le iniziative inerenti la materia.



SPONSOR MAGLIA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

2. La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento dei procuratori di atleti e allenatori professionisti approvato dal Consiglio federale.
3. La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art. 149 bis La Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro

1. Presso la Federazione Italiana Pallacanestro è istituita la Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro è composta da un Presidente, e da quattro componenti, dei quali uno con funzioni di Vicepresidente, nominati dal Consiglio Federale tra persone in possesso di specifiche competenze e comprovata esperienza nelle materie giuridiche, con particolare riguardo all'ordinamento sportivo.

3. La Commissione federale Agenti Sportivi di pallacanestro resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della Commissione federale agenti sportivi.

4. Le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione federale Agenti Sportivi di pallacanestro sono disciplinati da apposito Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro, approvato dal Consiglio Federale, in conformità alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti del CONI in materia di Agenti Sportivi.

5. La Commissione Federale Agenti Sportivi di Pallacanestro esercita, in assoluta autonomia e indipendenza, la funzione disciplinare sugli Agenti Sportivi di pallacanestro sulla base di quanto stabilito nel Regolamento Disciplinare agenti sportivi approvato dal CONI e dal Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro approvato dal Consiglio Federale.

6. La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art.213 bis – Tesseramento e svincolo

1. L'atleta, che intende svolgere esclusivamente attività 3 contro 3 può tesserarsi con la F.I.P. a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età.

2. Lo scioglimento del tesseramento 3 contro 3 avviene, in maniera automatica, al 30 settembre di ogni anno.



SPONSOR MALLA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORE UFFICIALE

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Entrata in vigore con effetto subordinato al parere favorevole del CONI

Art. 26 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018 – del. n.190/2019 C.F. 25/10/2019 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato.
3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti di categoria giovanile, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiarerà di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite **di dello stesso** Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior, Under 20 e Under 18, 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.



SPONSOR MAGLIA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORE UFFICIALE

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

Entrata in vigore con effetto subordinato al parere favorevole del CONI

Art. 26 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI (del.430 C.F. 11/06/2011)

1. I cittadini non italiani in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente dell'Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
 - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.
3. Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.
4. Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte, al percorso formativo del CNA, richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore e 1° assistente, per i campionati professionistici ~~o per il primo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile~~ sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno tre anni sportivi:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
5. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
 - a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver allenato, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o



SPONSOR MAGLIA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

femminile in una nazione straniera;

b) versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00.

Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.

Nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione di n.5 crediti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

6. Qualora un Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte al percorso formativo del CNA, che richieda il tesseramento per gli altri Campionati nazionali dilettantistici ed i Campionati giovanili di eccellenza sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:

a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l'allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno un anno sportivo:

- i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
- ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
- iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
- iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.

7. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, seguire il seguente iter:

- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver allenato, negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
- b) versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.



SPONSOR MAGLIA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.

La Commissione d'esame sarà composta da n.5 componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionisti, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo CNA.

Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

8. Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti A e B.

9. L'allenatore che chieda la qualifica CNA per allenare campionati diversi da quelli illustrati nei punti A e B dovrà inoltrare al CNA un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà visionato dal Consiglio Direttivo del CNA.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà riconosciuta la tessera CNA per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire l'attuale percorso formativo previsto dal CNA.

Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

10. Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chiede la tessera di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l'iter previsto dal CNA solo se in possesso della qualifica minima CNA necessaria all'ammissione al corso Istruttore giovanile.



REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO ARBITRI

Entrata in vigore con effetto subordinato al parere favorevole del CONI

Art. 25 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.78 79 del presente Regolamento.

Art. 62 – Incompatibilità (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018 - del. n.90/2019 CF 16/07/2019)

1. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e/o di nomina centrale o territoriale nell'ambito della FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
2. E' incompatibile con la carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
3. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività, di Designatore, di Istruttore e di Responsabile degli Organi Tecnici. Nel caso di nomina a Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprenderne la funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra gli Arbitri Fuori Quadro o, su sua richiesta, nella 6° categoria arbitrale.
4. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività, con esclusione degli arbitri di prima categoria. Il ruolo di Responsabile dell'Organo Tecnico Regionale deve essere svolto da un tesserato CIA non in attività. Nell'ipotesi di un Presidente regionale CIA (Arbitro o ufficiale di Campo) in attività, lo stesso dovrà delegare, per questo incarico, un componente la Commissione regionale CIA in possesso della qualifica di Osservatore. Il Presidente regionale CIA avrà comunque diritto a partecipare alle riunioni dell'Organo tecnico in qualità di uditore.
5. Il ruolo di Delegato Provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
6. L'incarico di Responsabile dell'Organo Tecnico Nazionale, di Designatore e di Istruttore dei Campionati nazionali, è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica di natura tecnica e/o dirigenziale di nomina o elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP. L'incarico di Osservatore Nazionale è incompatibile con ogni altra carica Federale elettiva o di nomina, salvo espressa e motivata deroga concessa dal Consiglio Direttivo del CIA.



7. Il ruolo di Istruttore nazionale degli Arbitri, con incarico per i Campionati Nazionali, non può essere ricoperto da un Arbitro in attività.

8. E' altresì incompatibile il ruolo di Arbitro qualora nel Campionato ove l'incaricato sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato per una **delle Società e vi sia in lista un arbitro suo coniuge, suo un** parente entro il 3° grado o suo affine entro il 2° grado.

9. L'attività arbitrale nella 6° categoria regionale, non è incompatibile con gli altri incarichi nell'ambito CIA e può essere svolta da tutti gli arbitri di ogni qualifica, entro il limite di età previsto dal presente regolamento, previo rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica e con il parere favorevole della Commissione Regionale CIA.

10. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. In caso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.

Art. 65 – Tessera di libero ingresso (del. n.90/2019 CF 16/07/2019)

1. La tessera federale di ingresso offre la possibilità di ingresso negli impianti di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del Consiglio Direttivo CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art. **XX 67**, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.



SPONSOR PASTICCERIA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI